

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n. 334 del 05/04/2018

Approvazione schema di Convenzione di programma con le pubbliche amministrazioni per l'inserimento lavorativo di persone disabili Art. 11 Legge 68/99 -Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. il contenuto del documento istruttorio è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di Convenzione art. 11 L. 68/99 (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, come da programmazione concordata con l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con sede a Pesaro, ente pubblico in obbligo Legge 68/99, relativamente all'inserimento di persone disabili di cui all'art. 1 Legge 68/99;
3. di dare atto che contro tale provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale (TAR) entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;
4. di specificare che la Convenzione in oggetto sarà visionabile presso l'Ufficio collocamento disabili del Presidio lavoro di Pesaro e Urbino;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti delle strutture interessate;
6. di dare mandato al Responsabile del procedimento dell'avvio delle procedure di esecuzione dei programmi assuntivi contenuti nella convenzione art. 11 con l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con sede a Pesaro;
7. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BUR Marche ai sensi dell'art.4, comma 2, lett. c) della L.R. Marche n. 17/2003, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato;
8. di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., quale responsabile il Dott. Giancarlo Faillaci, Responsabile dell'Ufficio Collocamento Disabili- Presidio Lavoro di

Pesaro e Urbino, che assicurerà il necessario contributo tecnico-esecutivo e gestionale in materia.

Attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990e s.m.i.

Attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

0373093 05/04/2018 R_MARCHE GRM PL-PU A 380.50.90/2018/PL-PU/1623
--

**CONVENZIONE DI PROGRAMMA CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI**

TRA

- **la Regione Marche - Presidio Lavoro Pesaro e Urbino** - Partita IVA 80008630420 - con sede in Pesaro - via Luca della Robbia, n. 4, in atto rappresentata dal dirigente e legale rappresentante della stessa, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dott. GRANDICELLI MASSIMO, nato a Macerata Feltria (PU) il 19.06.1955 e domiciliato, per la carica, presso la sede del Presidio medesimo,

e

- **la Provincia di Pesaro e Urbino** - Partita IVA 00212000418 - con sede in Pesaro - via Gramsci, n. 4, in persona del legale rappresentante, dott. DOMENICUCCI MARCO, nato a Pesaro l'8.1.1959, nella sua qualità di direttore generale, domiciliato presso la sede dell'ente.

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e, in particolare, l'art. 7, c. 2, ai sensi del quale si prevede che i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad effettuare le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 35, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 "..... salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge";

VISTO l'art. 39 del D.Lgs 165/200, il quale espressamente recita "..... le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO, inoltre, l'art. 86, c. 1, lett. c), punto 2. del D.Lgs. n. 196/03, e successive modifiche ed integrazioni, che considera di "rilevante interesse pubblico..... l'integrazione sociale, l'educazione, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge";

RICHIAMATO l'art. 11 della L. 68/99, il quale - al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili - prevede la stipula di convenzioni, fra "gli uffici competenti" e i datori di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma di inserimento mirato;

DATO ATTO che il medesimo art. 11 della legge medesima prevede:

- a) che - nell'ambito della convenzione - sono stabiliti i tempi e le modalità di assunzione e che, tra le modalità, vi possono essere:
- *la chiamata nominativa dei soggetti da inserire;*
 - *l'assunzione con contratti a termine;*
 - *lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;*
 - *lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;*
- b) che è possibile la stipulazione di "convenzioni d'integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario";

VISTA la DGR 293/16 della Regione Marche, in materia di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione personale;

VISTA la DGR 1474/17 della Regione Marche, in materia di tirocini di formazione e orientamento;

RICHIAMATO, ora, il D.P.R. 10.10.2000, n. 333 concernente "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recanti norme per il diritto al lavoro dei disabili", con particolare riferimento all'art. 7, commi 4 e 9;

VISTO il provvedimento della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16.11.2006, n. 992/CU “*Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e dell’articolo 39 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131*”;

VISTA la DGR 987 dell’11.7.2011 “*Linee guida per la definizione delle modalità d’applicazione dell’intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’articolo 39 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sancita tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nella conferenza unificata del 16/11/2006 ed approvazione schema di convenzione di programma con le Pubbliche Amministrazioni per l’inserimento lavorativo di persone disabili*”;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni*”;

VISTA la legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 concernente “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province*”;

VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO il D.Lgs 14 settembre 2015, n. 151 “*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183*”.

PREMESSO

- che la presente convenzione prevede la programmazione totale delle scoperture;
- che tale intesa è improntata a criteri di trasparenza delle procedure di selezione, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento al lavoro per quei soggetti che mostrano oggettive e perduranti difficoltà d’ingresso nel mercato del lavoro e che necessitano di programmi d’inserimento mirato;
- che la Provincia di Pesaro e Urbino, in quanto soggetta alle disposizioni della legge 68/99, dichiara di avere ottemperato all’obbligo di invio del prospetto informativo, di cui all’art. 9, c. 6, della legge medesima, che si allega al presente documento;
- che il datore di lavoro è soggetto ad obblighi occupazionali;
- che, sulla base del prospetto informativo presentato, l’ente ha in forza n. **6** lavoratori disabili ex art. 1, c. 1, della L. 68/99 e n. **2** soggetti appartenenti alle categorie ex art. 18, c. 2, della medesima legge;
- che, come da calcolo della quota di riserva, il datore di lavoro risulta quindi obbligato all’assunzione di n. **10** lavoratori disabili ex art. 1, c. 1, della L. 68/99 e n. **0** soggetti appartenenti alle categorie ex art. 18, c. 2, della medesima legge 68/99;

SI CONVIENE

di stipulare la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 della Legge 68/99 e sulla base dei criteri, di seguito esposti, relativi al provvedimento della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16.11.2006, n. 992/CU “*Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e dell’articolo 39 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131*”.

ART. 1
MODALITA' DI ASSUNZIONE

Il programma è finalizzato all'assunzione, nell'arco del triennio 2018/2020, di un numero di lavoratori disabili, pari a n.10 unità, così reclutate:

- a) **n. 3**, da inquadrare nella cat. B (B1), mediante avviamento a selezione, ai sensi del D.P.R. 487/94 e del D.P.R. 246/97;
- b) **n. 5**, da inquadrare nella cat. C (C1), tramite procedure concorsuali, con applicazione della specifica riserva;
- c) **n. 2**, da inquadrare nella cat. D (D1), tramite procedure concorsuali, con applicazione della specifica riserva.

ART. 2
DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione di programma in oggetto ha durata triennale.

L'articolazione temporale e la tipologia dei percorsi di inserimento è definita sulla base del seguente prospetto:

Data entro cui deve essere effettuata l'assunzione	Categoria d'inquadramento	Tipologia del rapporto di lavoro	N. inserimenti da effettuare nell'anno	Modalità di assunzione
31.12.2018	B1	Tempo pieno	3	avviamento a selezione ai sensi del DPR 487/94 e del DPR 246/97
31.12.2019	C1 e D1	Tempo pieno	3 (C1) e 1 (D1)	procedure concorsuali con applicazione della specifica riserva
31.12.2020	C1 e D1	Tempo pieno	2 (C1) e 1 (D1)	procedure concorsuali, con applicazione della specifica riserva

ART. 3
VERIFICHE DEL PROGRAMMA

Lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato dall'Ufficio Collocamento Disabili del Presidio Lavoro e saranno realizzate verifiche comuni tra le parti, con cadenza annuale, a far data dalla stipula del presente atto.

ART. 4
INADEMPIMENTO DEL PROGRAMMA

Il mancato adempimento del programma, per cause non imputabili alla Provincia di Pesaro e Urbino, non comporta la decadenza della presente convenzione.

ART. 5
TERMINI DELLA CONVENZIONE

I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di una delle parti contraenti, qualora vi siano mutamenti oggettivi delle condizioni che ne hanno dato origine, o nel caso si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma occupazionale.

Parimenti i termini potranno essere cambiati qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni normative che regolano la materia.

ART. 6
DECADENZA DELLA CONVENZIONE

In caso di mancato o parziale rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato e documentato motivo, la stessa automaticamente decade, e l'ente sarà tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 68/99 entro i termini di legge.

ART. 7
DISPOSIZIONE FINALE

La Provincia di Pesaro e Urbino si impegna al rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione, anche attraverso l'adozione degli atti e provvedimenti a tal fine necessari.

Pesaro,

Per il Presidio Lavoro Pesaro e Urbino

il Dirigente, dott. Massimo Grandicelli

Per la Provincia di Pesaro e Urbino

il Direttore generale, dott. Marco Domenicucci
